



COMUNE DI BOBBIO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Adottato con deliberazione del C.C. n.48 in data 29.11.2010)
(Modificato con deliberazione del C.C. n.36 in data 29.11.2012)
(Modificato con deliberazione del C.C. n.13 in data 12.05.2015)
(Modificato con deliberazione del C.C. n.15 in data 28.04.2017)
(Modificato con deliberazione del C.C. n.43 in data 28.09.2018)

INDICE

Premessa	Le fonti.	Pag. 04
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto.	Pag. 05
Art. 2	Responsabilità.	Pag. 05
Art. 3	Atti a disposizione del pubblico.	Pag. 05
TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA		
Art. 4	Ammissione nelle strutture cimiteriali.	Pag. 07
Art. 5	Servizi gratuiti.	Pag. 07
Art. 6	Feretri.	Pag. 08
Art. 7	Reparti speciali nei cimiteri.	Pag. 08
Art. 8	Inumazione.	Pag. 08
Art. 9	Caratteristiche dei feretri.	Pag. 08
Art. 10	Esumazioni ordinarie.	Pag. 09
Art. 11	Esumazioni straordinarie.	Pag. 09
Art. 12	Tumulazione.	Pag. 10
Art. 13	Estumulazione ordinaria.	Pag. 10
Art. 14	Estumulazione straordinaria.	Pag. 11
Art. 15	Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali.	Pag. 11
Art. 16	Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione.	Pag. 11
Art. 17	Autorizzazione cremazione e dispersione ceneri.	Pag. 12
Art. 18	Trasporti funebri.	Pag. 12
Art. 19	Camera mortuaria.	Pag. 13
Art. 20	Ossario comune.	Pag. 13
Art. 21	Cinerario comune.	Pag. 13
Art. 22	Sepulture in campo: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie. Sepulture in loculi: lapidi.	Pag. 13
Art. 23	Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe.	Pag. 14
Art. 24	Materiali ornamentali delle sepolture private.	Pag. 14
Art. 25	Recupero di piante, foto e altri segni funebri.	Pag. 15
Art. 26	Oggetti da recuperare.	Pag. 15
Art. 27	Collocazione di lapidi funerarie.	Pag. 15
Art. 28	Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune.	Pag. 15
Art. 29	Traslazioni.	Pag. 15
Art. 30	Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua.	Pag. 15
Art. 31	Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione.	Pag. 16
Art. 32	Traslazioni di ceneri e resti mortali.	Pag. 16

Art. 33	Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie.	Pag. 16
Art. 34	Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.	Pag. 16
Art. 35	Disciplina dell'ingresso nei cimiteri.	Pag. 17
Art. 36	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.	Pag. 17
Art. 37	Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.	Pag. 17
Art. 38	Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.	Pag. 18
Art. 39	Esecuzione dei lavori - Responsabilità.	Pag. 18
Art. 40	Sepolture private.	Pag. 18
Art. 41	Modalità di concessione.	Pag. 19
Art. 42	Provvedimento di concessione.	Pag. 20
Art. 43	Uso delle sepolture private.	Pag. 21
Art. 44	Manutenzione delle sepolture.	Pag. 21
Art. 45	Manutenzione delle cappelle gentilizie.	Pag. 21
Art. 46	Rinuncia a concessione cimiteriale.	Pag. 22
Art. 47	Sepolture in scadenza.	Pag. 22
Art. 48	Decadenza.	Pag. 22
Art. 49	Estinzione di concessione cimiteriale.	Pag. 23
Art. 50	Revoca.	Pag. 23
Art. 51	Registro delle sepolture.	Pag. 23

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52	Tutela dei dati personali.	Pag. 24
Art. 53	Gestione amministrativa.	Pag. 24
Art. 54	Pagamento delle operazioni cimiteriali.	Pag. 24
Art. 55	Sanzioni.	Pag. 24
Art. 56	Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.	Pag. 25
Art. 57	Abrogazioni di norme.	Pag. 25
Art. 58	Entrata in vigore.	Pag. 25
	Glossario.	Pag. 26

Le fonti.

La materia delle polizia mortuaria è disciplinata da una pluralità di fonti. Fondamentale in materia è il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, succeduto ai precedenti regolamenti attuativi.

Altre norme che disciplinano questa materia si rinvencono anche nel T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e nelle circolari del Ministero della Sanità inerenti la materia.

Particolare attenzione, poi, va riservata alle norme poste dagli artt. da 407 a 413 del C.P. che puniscono determinate condotte che possono interessare questa materia.

Altro strumento fondamentale per la disciplina di questa materia è costituito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Detto regolamento rientra tra i regolamenti "per l'esercizio delle funzioni" spettanti alle amministrazioni comunali, previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli enti locali). Nel sistema delle fonti del diritto il regolamento comunale disciplinante questa materia è fonte secondaria, subordinata alla normativa di rango superiore. Scopo del regolamento comunale è quello di meglio adeguare le norme generali, poste dalla normativa primaria, alle diverse e particolari esigenze proprie della realtà locale per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi funerari, l'ordine ed il decoro dei cimiteri, l'uso delle concessioni ed altri servizi minori non previsti dalla legge. Altro riferimento legislativo sostanziale è il D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri il riferimento legislativo è costituito dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001 e successive modifiche.

Il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 è invece intervenuto definendo disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione, già disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la privacy e il trattamento dei dati personali la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

In materia di sanzioni la legge di riferimento è la n. 689 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Ulteriore fonte l'emananda Legge Regionale dell'Emilia Romagna in materia di polizia mortuaria.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 1

Oggetto.

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alla Legge Regionale 04.05.1982, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Responsabilità.

Il Comune di Bobbio gestisce e cura i seguenti cimiteri ubicati nel territorio comunale:

- cimitero di Bobbio;
- cimitero di Ceci;
- cimitero di Dezza;
- cimitero di Mezzano Scotti;
- cimitero di San Cristoforo;
- cimitero di Santa Maria;
- cimitero di Vaccarezza;

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone che accedono alle strutture. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico.

Presso gli uffici del Cimitero di Bobbio e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti nel cimitero di Bobbio e negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

- L'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali ben visibili al pubblico;
- Copia del presente regolamento;
- Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4

Ammissione nelle strutture cimiteriali.

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Bobbio;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.09.1990;
- e) aventi il coniuge o i parenti fino al 1° grado sepolti in un cimitero del Comune di Bobbio.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private, nonché destinate all'inumazione in fosse ubicate nel terreno.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma I avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Bobbio.

Articolo 5

Servizi gratuiti.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Bobbio, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche

per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigente.

Articolo 6 **Feretri.**

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 7 **Reparti speciali nei cimiteri.**

A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/1990 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Articolo 8 **Inumazione**

I cimiteri hanno campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'Articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Tutte le spese e gli oneri inerenti l'inumazione sono a carico dei familiari o degli aventi diritto in base alle tariffe vigenti.

Articolo 9 **Caratteristiche dei feretri.**

Le caratteristiche tecniche delle casse devono rispettare le indicazioni riportate dagli art. 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.

Ogni volta che il feretro debba essere inumato in questo Cimitero e sia obbligo la doppia cassa, la salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa metallica contenente quella di legno oppure

di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 12/1997 e 97/2002.

Articolo 10 **Esumazioni ordinarie.**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sulle fosse.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierele per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 11 **Esumazioni straordinarie.**

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in tutto l'arco dell'anno.

Può essere, inoltre, eseguita, previa autorizzazione del Comune, per traslare la salma ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso o altro cimitero, per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il parente estinto, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Quando si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla morte e il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 12

Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Articolo 41 del presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'Articolo 40 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del citato D.P.R.

E' altresì concesso collocare fino a n. 4 (quattro) cassette per resti mortali e urne cinerarie in tutte le tipologie di tumulazione, tenendo ovviamente conto dello spazio disponibile.

Articolo 13

Estumulazione ordinaria.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

I resti mortali possono essere completamente mineralizzati, e quindi raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi ossari o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Qualora non sia stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione i familiari a loro spese possono decidere sia di effettuare la cremazione sia all'inumazione nel campo comune previa apertura della cassa di zinco.

I parenti possono chiedere di collocare le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali od ossei nell'ossario - cinerario comune come previsto dalla Legge Regionale n. 14 del 27 luglio 2005 e dalla L.R. n. 4 del 12 febbraio 2010 art. 11 comma 5 e successive modificazioni - vedi art. 21 del presente regolamento;

Come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10:

1) in caso di estumulazione dopo i 30 anni dalla tumulazione, i resti mortali dovranno essere inumati dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti, direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti;

Tutte le spese e gli oneri inerenti l'estumulazione, effettuata a seguito di domanda, sono a carico dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 14 Estumulazione straordinaria.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Articolo 15

Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali.

E' richiesta la presenza dell'ispettore Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi:

- a) Estumulazione straordinaria;
- b) Estumulazione straordinaria (sotto i 30 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
- c) Risanamento tombe;
- d) Estumulazione per traslazione del feretro in altro Cimitero del Comune di Bobbio o fuori Comune.

Articolo 16

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 254, 15 luglio 2003, i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Sono definiti rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) Resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Articolo 17

Autorizzazione cremazione e dispersione ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130 del 30 marzo 2001.

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e degli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono a carico dei familiari e degli aventi diritto.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18

Trasporti funebri.

I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto salma dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto il Comune di partenza e quello di arrivo.

Tutte le autorizzazioni contemplate dal presente Regolamento sono di competenza del Sindaco o del Responsabile del Servizio, compreso il passaporto mortuario.

E' consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo l'invio al Comune di autodichiarazione da parte dell'impresa di onoranze funebri in cui dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:

- a) che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile non sigillato e per una distanza non superiore ai 300 Km nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
- b) che è in possesso del certificato del medico necroscopo da cui risulta che è stato effettuato il tanatogramma;
- c) che è in possesso del modulo sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato anche dal medico curante, per la parte di competenza (esclusione dell'ipotesi di reato e dichiarazione che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica).

Tale autodichiarazione, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale **deve essere inviata via fax, o con modalità analoghe**, al competente Ufficio Comunale.

L'autorizzazione verrà rilasciata, dal Comune, entro il giorno successivo a quello festivo.

I trasporti funebri verranno effettuati dal lunedì al sabato compreso (esclusi i festivi) ed in ogni caso l'interruzione degli stessi per festività non potrà essere superiore ai due giorni.

Articolo 19 Camera mortuaria.

Viene utilizzata la camera mortuaria, ubicata all'interno dell'Ospedale Civile di Bobbio, per tutti i cimiteri comunali.

Articolo 20 Ossario comune.

Nel cimitero di Bobbio e nei cimiteri frazionari sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Inoltre, se nei cimiteri frazionari si esaurissero gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero di Bobbio.

L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Articolo 21 Cinerario comune.

Nel cimitero di Bobbio - Mezzano Scotti è previsto un cinerario comune all'interno dell'ossario, per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Nel cinerario comune andranno collocate anche le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali od ossei ai sensi della Legge

Regionale n. 14 del 27 luglio 2005 e dalla L.R. n. 4 del 12 febbraio 2010 art. 11 comma 5 e successive modificazioni;

Articolo 22

Sepulture in campo: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie. Sepulture in loculi: lapidi.

Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sulle fosse possono essere collocate lapidi o croci in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a 20 cm. e di altezza non superiore a cm. 150; oltre alle croci o lapidi possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo dalle seguenti misure massime: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80 e altezza dal piano di campagna cm. 25 previo pagamento dei diritti previsti dalle tariffe in vigore.

Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe.

Gli uffici competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

I lavori di installazione delle lapidi e monumenti dovranno avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero.

Le ditte sono inoltre tenute ad effettuare i lavori di montaggio e smontaggio tramite loro strumentazione, avendo cura di non creare disagio ai visitatori, di non occupare aree di servizio con ponteggi o materiale (senza previa autorizzazione), di non procurare danni alle murature e lapidi vicine, di non disturbare eventuali cerimonie in corso.

Articolo 23

Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe.

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive (cm. 100), non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà d'ufficio a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 24

Materiali ornamentali delle sepolture private.

Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 25

Recupero di piante, foto e altri segni funebri.

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide. In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26

Oggetti da recuperare.

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 27

Collocazione di lapidi funerarie.

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dall'art. 22.

Articolo 28

Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune.

Qualora venga liberato d'ufficio un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 29
Traslazioni.

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Bobbio e fuori dal Comune di Bobbio.

Articolo 30
Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua.

Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua in una tomba di famiglia, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 31
Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione.

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate qualora il feretro sia destinato ad una tomba o cappella di famiglia.

Le spese e gli oneri derivanti sono a carico dei familiari o degli aventi diritto.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 32
Traslazioni di ceneri e resti mortali.

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Bobbio o in un cimitero fuori Comune di Bobbio non si darà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 33
Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie.

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 34
Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

I cimiteri sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

Aprile - Ottobre	dalle ore 7,00	alle ore 19,30
Novembre - Marzo	dalle ore 8,00	alle ore 17,30

gli orari saranno resi noti mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza del l'orario.

Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 35 **Disciplina dell'ingresso nei cimiteri.**

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
- b) ai questuanti;
- c) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- d) ai cani o altri animali.

Articolo 36 **Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.**

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in particolare:

- a) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- b) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- c) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione ordinarie da parte di estranei.

Articolo 37 **Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.**

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

Inoltre deve essere comunicata al necroforo comunale l'intenzione di eseguire detti lavori.

Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 38

Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'Articolo 37 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese con esclusione dell'autorizzazione ed allegata autocertificazione.

Articolo 39

Esecuzione dei lavori - Responsabilità.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma dell'articolo 37, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 40

Sepulture private.

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/1990.

Nei casi non contemplati nel presente Regolamento e/o eccezionali, in deroga al Regolamento stesso, il Responsabile del procedimento chiederà il relativo parere alla Giunta Comunale.

Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a più posti, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a comunicare il nominativo di un unico referente al Responsabile dei servizi cimiteriali entro e non oltre **12 mesi dalla data di decesso.**

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni - costruzioni - ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori ai sensi del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 41 **Modalità di concessione.**

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta, il numero di posti salma realizzabili e, se la medesima è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.

L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità; la Giunta Comunale si riserva comunque la facoltà di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indizione di appositi bandi.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'Articolo 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.09.1990, n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifici una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno decorrenza dalla data di rilascio della concessione stessa. La loro durata è fissata:

- a) in anni trenta (30) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, nonché per le cellette destinate ad accogliere resti mortali, urne ossario o urne cinerarie;
- b) in anni novantanove (99) per i manufatti e le aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia);

Per le concessioni individuali di cui sopra sub a) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima del rilascio della concessione quindi alla firma del contratto della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.

Per le concessioni di cui sopra sub b) i versamenti dei proventi da parte dei concessionari devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione.

La concessione di un loculo viene assegnata al richiedente e rimane vincolata al defunto assegnatario per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione.

La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.

In caso di rifiuto da parte degli aventi titolo di far eseguire la tumulazione oppure di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse, rispettivamente, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della medesima dietro pagamento dell'apposita tariffa, compatibilmente con le eventuali necessità di ricettività del Cimitero ovvero con lo svolgimento di lavori di sistemazione.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Ai sensi dell'Articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri.

Concessioni per fosse ad inumazione.

Le aree adibite ad inumazione, (vedi art. 8 del presente regolamento) sono concesse per un periodo di 10 anni non rinnovabile.

Concessioni per fosse a tumulazione (depositi) e loculi.

La concessione in uso dell'opera per la sepoltura in campi per fosse a tumulazione (deposito) e loculi può essere fatta per un periodo di anni 30. La concessione di cui sopra può essere rinnovata, a richiesta dei concessionari o dei loro discendenti diretti, per una durata di ulteriori 30 anni.

Concessioni per cappelle di famiglia.

Le Cappelle di famiglia vengono concesse in uso per un periodo di 99 anni ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Concessioni per cellette ossario e cinerarie.

Le cellette ossario e le cellette cinerarie vengono concesse in uso per un periodo di 30 anni ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

In caso di rinuncia non è previsto rimborso.

Articolo 42 **Provvedimento di concessione.**

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o

del manufatto concesso, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

Le concessioni hanno la durata di anni 30 (trenta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Le concessioni verranno rilasciate solo per le persone che al momento della richiesta abbiano compiuto il 50° anno di età.

Le concessioni verranno rilasciate con la durata di 30 anni dalla data del decesso, anche alle persone che al momento della stipula del contratto non abbiano compiuto 50 anni di età, ma che si trovano nella condizioni di disabilità certificata.

Qualora vi fossero richieste di concessione per persone inferiori ai 50 anni d'età la decorrenza sarà dalla data di rilascio della concessione.

Articolo 43

Uso delle sepolture private.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.

In base all'Articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 44

Manutenzione delle sepolture.

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena sicurezza del sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Saranno revocate le concessioni, anche perpetue, quando le sepolture risultino in stato di abbandono e incuria, ovvero una sepoltura sulla quale non siano più illeggibili o riconoscibili i dati identificativi dei defunti in essa deposti.

Articolo 45 **Manutenzione delle cappelle gentilizie.**

Gli interventi, sia ordinari che straordinari, alle cappelle gentilizie devono avere il titolo abilitativo da parte del Comune. Le cappelle gentilizie date in proprietà o concesse in uso, dovranno essere tinteggiate con colori idonei, e autorizzati dal Comune.

Articolo 46 **Rinuncia a concessione cimiteriale.**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare alcun rimborso.

Articolo 47 **Sepulture in scadenza**

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria comunica - se possibile - ad almeno uno dei familiari del defunto, la scadenza della sepoltura in campo di inumazione e di quelle in concessione a privati (loculi- aree o tombe a più posti).

I servizi cimiteriali devono ritenersi dispensati da tale obbligo solo dopo avere esaurito o documentato, con esito negativo, le possibili ricerche di familiari viventi attraverso gli archivi anagrafici.

Nel caso in cui non si riesca a comunicare la predetta scadenza, si provvederà alla pubblicazione dell'atto nelle forme previste dalla normativa vigente per la durata di 30 giorni.

Articolo 48 Decadenza.

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 180 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nell'articolo 41 del presente regolamento;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 49 Estinzione di concessione cimiteriale.

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'Articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario comune.

Articolo 50 Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso perpetuo, quando ciò sia reso indispensabile per l'ampliamento o modificazione del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico.

L'eventuale decisione di revoca, assunta con provvedimento del Responsabile del servizio competente, deve essere comunicata al concessionario, ove noto, o mediante pubblicazione dell'atto nelle forme previste dalla normativa vigente per la durata di 30 giorni. Saranno revocate le concessioni cimiteriali, anche perpetue, quando i concessionari e i discendenti, siano estinti o irreperibili, dopo

che verranno effettuate da parte del Comune le regolari ricerche e comunque trascorsi di 6 mesi dall'inizio del procedimento e dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

Articolo 51 **Registro delle sepolture**

È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria - o della Ditta nel caso di servizio appaltato, la compilazione, anche con mezzi informatici, dell'aggiornamento continuo delle sepolture, delle relative posizioni, delle concessioni e dei concessionari su apposito Registro.

Nel Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto;
- b) numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) ubicazione topografica di ciascuna salma;
- d) luogo e data della sepoltura - inumazione - collocazioni ceneri

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI.**

Articolo 52 **Tutela dei dati personali.**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 53 **Gestione amministrativa.**

La tenuta dei registri prevista dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e degli archivi cimiteriali verrà gestita in modo informatizzato, tramite il software di gestione.

Articolo 54 **Pagamento delle operazioni cimiteriali.**

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 55 **Sanzioni.**

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, é soggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore ad €. 25,00, né superiore ad €. 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati, di cui all'art. 37, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale può sospendere l'impresa interessata dall'esercizio della propria attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 56

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 57

Abrogazioni di norme.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 58

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.

Glossario

- **Beneficiario.**
Per beneficiario si intende la persona che sarà tumulata nel posto salma individuato dalla concessione.
- **Cappella di famiglia.**
Si intende il manufatto, concessa a una o più famiglie per anni 99, costituito da una ovvero due file contigue di loculi a disposizione dei familiari del concessionario. Tale tipologia di concessione è consentita solo ai residenti.
- **Celletta cineraria.**
Per celletta cineraria si intende il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Celletta ossario.**
Per celletta ossario si intende il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune.**
Per cinerario comune si intende il manufatto in cui vengono disperse, e conservate in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Collocazione provvisoria.**
Si intende la collocazione di salma/resti mortali in tumulo o loculo per anni 1, prorogabile per una sola volta.
- **Concessionario.**
Per concessionario si intende il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale.**
Per concessione cimiteriale si intende una concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Concessione perpetua.**
Per concessione perpetua si intende quella rilasciata a tempo indeterminato, non più ammissibile dal 10 febbraio 1976.
- **Cremazione.**

Per cremazione si intende la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.

➤ **Deposito.**

Per deposito si intende un tumulo con uno o più posti salma e con accesso diretto al feretro.

➤ **Esumazione.**

Per esumazione si intende il disseppellimento del cadavere in precedenza inumato.

➤ **Estumulazione.**

Per estumulazione si intende l'estrazione del feretro in precedenza seppellito in opere murarie.

➤ **Inumazione.**

L'inumazione consiste nel seppellimento del feretro in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità. L'inumazione ha durata normale di anni 10.

➤ **Loculo.**

Per loculo si intende un manufatto, all'interno di una cappella, con un posto salma.

➤ **Ossario comune.**

Per ossario comune si intende il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

➤ **Tumulazione.**

La tumulazione consiste nel seppellimento della salma in opere murarie, che possono essere loculi, cappelle, nicchie e simili, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.